



# BANCA PASSADORE & C.

SOCIETÀ PER AZIONE - PARTITA IVA N. 02232720066 - RIMBORSI E TRATTAMENTI  
FONDATA NEL 1888

Milano, 05 Giugno 2018

Spettabile  
Italian Bio Products S.r.l.  
Strada Ribrocca, 11  
15057 TORTONA (AL)

## GARANZIA BANCARIA AUTONOMA A PRIMA RICHIESTA N. 15.082

La sottoscritta Banca Passadore & C. S.p.A., con sede legale in Genova, Via Ettore Vernazza, 27, Capitale Sociale Euro 100.000.000, numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Partita IVA e Codice Fiscale: 00316380104 Codice ABI: 3332, iscritta all'albo delle banche N.1094, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. La Banca Passadore & C S.p.A. (la "**Banca**" o il "**Garante**"), rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Giorgio Castiglioni, nato a Milano il 02/04/1962, Codice Fiscale CSTGRG62D02F205F, in qualità di Dirigente.

### Premesso che:

- A. in data 13 ottobre 2017 **Beta Renewables S.p.A.**, con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02232720066, **Biochemtex S.p.A.**, con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04740320967, **Italian Bio Products S.r.l.**, con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02168620066 e IBP Energia S.r.l. (di seguito, rispettivamente, "**Beta**", "**Biochemtex**", "**IBP**" e "**IBP Energia**" e congiuntamente le "**Società**") hanno presentato un ricorso avanti al Tribunale di Alessandria teso ad ottenere la concessione del termine ex art. 161 co. 6, R.D. 267/1942 (la "**Legge Fallimentare**" o "**L. Fall.**") per il deposito del piano e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 L. Fall.;
- B. in data 22 febbraio 2018 IBP ha depositato avanti al Tribunale di Alessandria il piano, la proposta e la documentazione ex art. 161, co. 2 e 3 L. Fall.;
- C. in data 23 aprile 2018 Beta, Biochemtex e IBP Energia hanno depositato avanti al Tribunale di Alessandria il piano, la proposta e la documentazione ex art. 161 co. 2 e 3 L. Fall.; in pari data, IBP ha altresì integrato la documentazione di cui alla premessa B. depositando un'integrazione attestativa e l'Impegno Ghisolfi (come *infra* definito);
- D. ai fini del buon esito delle procedure di concordato preventivo delle Società, l'Ing. Marco Ghisolfi (di seguito anche il "**Richiedente**") ha rilasciato una lettera di impegno ("**Impegno Ghisolfi**"), ai sensi della quale il medesimo Ing. Marco Ghisolfi si è impegnato, *inter alia*, a corrispondere, in favore delle suddette società, determinati importi, come *in* meglio descritto;

- E. a garanzia del pagamento e adempimento delle obbligazioni a carico del Richiedente di cui all'Impegno Ghisolfi ed a beneficio delle Società e/o degli organi delle procedure di Concordato Preventivo di ciascuna di esse (i "**Beneficiari**"), in qualunque modo afferenti all'Impegno Ghisolfi (le "**Obbligazioni Garantite**"), la Banca acconsente a prestare tre garanzie bancarie autonome e a prima richiesta per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.650.000,00 (un milione seicento cinquanta mila / 00), secondo i termini e alle condizioni *in* previste (le "**Garanzie**");

**tutto ciò premesso**

1. Con la sottoscrizione della presente ed ai termini e condizioni di seguito descritti, la Banca, come sopra rappresentata, concede la seguente Garanzia in favore di IBP e/o degli organi della relativa procedura di concordato preventivo, al fine di garantire il pieno e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite del Richiedente nei confronti di tale Beneficiario ai sensi dell'Impegno Ghisolfi, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito pari ad Euro 931.000,00 (novecentotrentunomila/ 00) (l' "**Importo Massimo Garantito IBP**").
2. La Banca si impegna a versare in favore di IBP ogni importo, fino a concorrenza dell'Importo Massimo Garantito IBP dietro semplice richiesta scritta di IBP e/o degli organi della relativa procedura di concordato preventivo inviata per conoscenza all'Ing. Marco Ghisolfi.
3. La suddetta richiesta dovrà:
  - 1) essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo Articolo 8;
  - 2) indicare l'importo del pagamento richiesto, che non potrà in nessun caso eccedere l'Importo Massimo Garantito di euro 931.000,00 (novecentotrentunomila/ 00);
  - 3) allegare tutti i decreti di omologa, anche provvisoriamente esecutivi, emessi nell'ambito di tutte le procedure di concordato preventivo delle Società in premessa;
  - 4) allegare lettera raccomandata contenente la richiesta di pagamento inviata all'Ing. Marco Ghisolfi;
  - 5) contenere la dichiarazione che l'Ing. Marco Ghisolfi non ha provveduto al pagamento di quanto richiesto con la lettera di cui al punto 4) che precede;
  - 6) contenere la dichiarazione che il Piano IBP non ha consentito di soddisfare i creditori chirografari nella percentuale minima del 20%.
4. La Banca si impegna a versare – non prima del termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di escussione completa della documentazione di cui all'art. 3 - in favore del Beneficiario ogni importo richiesto, entro il limite dell'Importo Massimo Garantito suddetto, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra i Beneficiari ed il Richiedente, quale debitore principale, di cui all'art. 1945 del codice civile.



5. La Banca rinuncia irrevocabilmente ai diritti ed ai benefici previsti dagli articoli 1939, 1953 e 1955 del codice civile e rinuncia ad agire in conformità con i termini stabiliti dall'articolo 1957 del codice civile.
6. Si precisa che la Garanzia è rilasciata senza beneficio di preventiva escussione del Richiedente debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, intendendo la Banca restare obbligata in solido con il Richiedente nei confronti del Beneficiario.
7. La Garanzia sarà valida ed efficace a decorrere dalla Data di Emissione fino al 05/06/2020 (la "**Data di Scadenza**"). Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla Data di Scadenza, senza che sia pervenuta alla Banca alcuna richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, la Garanzia si intenderà automaticamente estinta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente atto in originale.
8. Ogni comunicazione relativa alla Garanzia dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere indirizzata presso gli uffici del Garante, alla C.a. della Dott.ssa Chiara Salerno, Ufficio Fidi, Via E. Vernazza, 27, 16121, Genova e/o via p.e.c. all'indirizzo [servizio.credito@pec.passadore.it](mailto:servizio.credito@pec.passadore.it).
9. La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana.
10. Qualsiasi controversia di natura contrattuale o non contrattuale che dovesse insorgere in relazione alla stessa, alla sua interpretazione e/o esecuzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.

